

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)**

**OGGETTO:** Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;*

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**RILEVATO**, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla ridefinizione della rete e dell'offerta di servizi ospedalieri;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 con la quale il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, richiamati in particolare, le azioni e gli interventi in via prioritaria indicati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati;

**PRESO ATTO** che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad acta* per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia;

**VISTA** la L.R. n. 14 del 11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**VISTO**, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/06 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”*;

**VISTO** il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”*;

**VISTO**, altresì, il comma 75 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”*;

**VISTA** l'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

**VISTO** il D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge del 30 luglio 2010, n. 122 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” il quale ha disposto, all'art. 9 comma 28 che

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

nell'ambito delle misure volte al *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, a partire dall'anno 2011 le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro atipico nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 17 dicembre 2009, n. U0087 recante la *“Approvazione del Piano Sanitario Regionale 2010/2012”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* U0060 del 14/07/2010 avente ad oggetto *“Modifica al Decreto commissariale n. 94 del 28 dicembre 2009 concernente: “Attuazione del punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Luglio 2008: Disposizioni in materia di personale per l’anno 2010 - Blocco del turn-over”* che dispone per l’anno 2010 il blocco totale del turn-over, sancendo, pertanto, il divieto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio di procedere a nuove assunzioni di personale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 29 settembre 2010, n. U0080 avente ad oggetto la *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 31 dicembre 2010, n. U0111 avente ad oggetto *“Decreto del Commissario *ad acta* n. 87/2010 recante “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” - Integrazioni e modifiche”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

**VISTO** il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 - convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 - avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;*

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**PRESO ATTO** che l'art. 4 comma 5 del suddetto decreto legge prevede che “ *Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:«4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis»;*

**VISTA** la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00478 del 06 Dicembre 2013 avente ad oggetto “*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*” con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del presente provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012;

**CONSIDERATO** che per via dell'assoggettamento della Regione Lazio al Piano di Rientro previsto dall'art. 1 comma 180 Legge 311/2004 e s.m.i. non è stato possibile procedere con la pianificazione e con i conseguenti atti di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato così come previsto dalla Legge 296/2007 e successivi interventi legislativi;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n. U00235 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto “*Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato*” con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 luglio 2013 n. 85;

**VISTO** il Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;



**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**VISTO** inoltre il comma 10 del suddetto art. 4 che dispone “...*Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.*

**CONSIDERATO** pertanto che il citato Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 prefigura il superamento del c.d. precariato nell'ambito della Pubblica amministrazione attraverso differenti procedure concorsuali, che possono essere o quelle previste dal richiamato comma 6 dell'art 4 e dai successivi commi o dall'art 35 comma 3-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e che nelle more dell'adozione di tali procedure concorsuali è possibile per le pubbliche amministrazioni prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano maturato il requisito di legge sino e non oltre alla data del 31 dicembre 2016, così come disposto dal citato comma 9 del medesimo art. 4;

**CONSIDERATO** che il suddetto Decreto legge rinvia ad un apposito Decreto del Presidente agli Enti del Servizio Sanitario nazionale e che, pertanto, non è possibile, ad oggi, avviare alcun azione tesa alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato del Servizio Sanitario del Lazio;

**CONSIDERATO** tuttavia che la proroga del personale sopra richiamato è valida sino al 31 dicembre 2014 così come disposto dal DCA n. U00478/2013;

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**VISTO** il D.L. 90 del 24 giugno 2014 recante “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

**CONSIDERATO** pertanto necessario disporre nelle more dell'emanazione del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex comma 9 art. 4 del Decreto Legge n. 101/2013, la proroga sino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale del SSR, in essere alla data di adozione del presente provvedimento, ai fini del mantenimento dei servizi essenziali di assistenza e dell'attuazione dell'art 32 della Costituzione;

**RITENUTO** opportuno precisare che tale proroga è disposta con riferimento ai processi di stabilizzazione del personale che dovranno essere necessariamente intrapresi e conclusi nel corso dell'anno 2015 da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario del Lazio, nel rispetto delle modalità previste e dal più volte richiamato Decreto Legge n. 54/2013 e dall'emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**RITENUTO**, altresì, opportuno precisare che potrà partecipare alle procedure concorsuali sopra richiamate unicamente il personale le cui modalità di assunzione e di ingresso nella pubblica amministrazione non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge statale e regionali, ivi compresa la specifica normativa di attuazione del Piano di rientro;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda i soggetti con contratti di collaborazione in attesa di eventuali specifiche disposizioni contenute nel più volte citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rimane vigente il disposto dell'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: “*...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*”;

**RITENUTO** necessario, pertanto, consentire la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del presente provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2015, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125;



**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**  
**segue decreto n°                      del**

**RITENUTO NECESSARIO** escludere da tale proroga:

- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR, fatta eccezione per un massimo di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie per Azienda, fino al completamento delle procedure di mobilità e di quelle concorsuali conseguenti;
- gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;

**RITENUTO NECESSARIO**, per i contratti di collaborazione di continuare di continuare a dare attuazione all'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *“...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.”*;

**RITENUTO NECESSARIO** prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi comprensivi della documentazione di riferimento concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto nonché di tutta la documentazione che sarà richiesta per i contratti di collaborazione, ;

**DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. consentire la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del presente provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2015, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125;

